

Cass. pen. Sez. feriale, (ud. 05-08-2008) 11-09-2008, n. 35112

1. Con sentenza in data 13.03.2008 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, integralmente confermava la pronuncia 12.04.2006 del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Martina Franca, con la quale S.E. veniva condannato alla pena di mesi 3 di arresto quale ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10, per avere adibito alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario clandestino, fatto accertato in (OMISSIS).

Il giudizio di condanna era basato sulle dichiarazioni dei verbalizzanti che quella sera, in esito ad un controllo, avevano verificato che tale Y.S., irregolare in Italia, era adibito a funzione di parcheggiatore, munito di pettorina fluorescente, all'esterno della discoteca gestita dallo S..

Il rapporto di lavoro era dedotto, oltre che dai suddetti dati di fatto, dalle dichiarazioni dello S., inequivoche in tal senso, rese nell'immediatezza del controllo, come riferite dagli anzidetti verbalizzanti.

2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per Cassazione il predetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da esso ricorrente nell'immediatezza del controllo, come riferite dal verbalizzante, trattandosi di persona che aveva già assunto la veste di indagato, per violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.; b) insussistenza del reato, trattandosi comunque di rapporto occasionale, in sostituzione di altro dipendente, come tale non idoneo ad integrare il contestato reato; c) insufficienza e comunque contraddittorietà della motivazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con le conseguenze tutte di legge.

La giusta decisione di condanna si basa in principalità sul dato di fatto, rilevato dai verbalizzanti e riferito al dibattimento, dell'effettività dell'attività lavorativa (quale posteggiatore nella discoteca dell'imputato) concretamente svolta dall'extracomunitario Y.S., privo del permesso di soggiorno, alle dipendenze dello S.E..

Tale oggettiva realtà è stata constatata direttamente dalla polizia giudiziaria nel corso del suo svolgimento da parte del ridetto straniero, irregolare in Italia - circostanza questa neppure contestata dal ricorrente -, essendo egli munito di pettorina fluorescente ad evidenziare il ruolo, strumento questo all'evidenza fornito dal datore di lavoro. Ciò posto in fatto, non oggetto di contestazione nella sua materialità da parte dell'imputato, deve rilevarsi l'inconsistenza -ed anche l'irrilevanza- delle proposte questioni di diritto. Quanto alla prima, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sono ben utilizzabili le dichiarazioni del futuro indagato rese fuori del processo e riferite dai verbalizzanti (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 5636 in data 22.01.2008, Rv. 238932, Nunziata). Quanto alla seconda, va ribadito che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10, per la sua inequivoca e lata dizione ("il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno") si riferisce a qualsiasi attività di lavoro svolto alle dipendenze, anche quello a termine, giornaliero e pure occasionale, solo che - come di certo nella fattispecie, in relazione ai dati di fatto sopra ricordati - vi sia concreta occupazione lavorativa con rapporto subordinato. Neppure può dirsi che sussista il denunciato vizio di motivazione, atteso che il testo dell'impugnata sentenza ben svolge in modo lineare ed immune da contraddizioni, formali o sostanziali, le argomentazioni in fatto e diritto, qui convalidate, a sostegno della ritenuta colpevolezza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Alla completa reiezione dello stesso consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.E. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 agosto 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008